



REGIONE  
PIEMONTE

Direzione Attività Produttive

Settore Promozione, Sviluppo e Disciplina dell'Artigianato

PEC: artigianato@cert.regione.piemonte.it

Torino, 01 luglio 2014

Prot. n. 7610/DB 16.03

Class.n.08.060.10

Ai Comuni del Piemonte

[Indirizzi di posta elettronica](#)

Camere di Commercio Alessandria

[info@al.legalmail.camcom.it](mailto:info@al.legalmail.camcom.it)

Camere di Commercio Asti

[segreteria@at.legalmail.camcom.it](mailto:segreteria@at.legalmail.camcom.it)

Camere di Commercio Biella

[cciaa@bi.legalmail.camcom.it](mailto:cciaa@bi.legalmail.camcom.it)

Camere di Commercio Cuneo

[protocollo@cn.legalmail.camcom.it](mailto:protocollo@cn.legalmail.camcom.it)

Camere di Commercio Novara

[affari.generalisti@no.legalmail.camcom.it](mailto:affari.generalisti@no.legalmail.camcom.it)

Camere di Commercio Torino

[protocollo.generale@to.legalmail.camcom.it](mailto:protocollo.generale@to.legalmail.camcom.it)

Camere di Commercio Verbanò Cusio  
Ossola

[cciaa@vb.legalmail.camcom.it](mailto:cciaa@vb.legalmail.camcom.it)

Camere di Commercio Vercelli

[cciaa.vercelli@vc.legalmail.camcom.it](mailto:cciaa.vercelli@vc.legalmail.camcom.it)

Comitato di Coordinamento delle  
Confederazioni artigiane del Piemonte  
(Confartigianato CNA Casartigiani)

[pec@pec.confartigianato.piemonte.it](mailto:pec@pec.confartigianato.piemonte.it)

e p.c. Direzione Sanità  
Prevenzione e Veterinaria  
Dott. Corgiat Loia Gianfranco  
[sanita.pubblica@regione.piemonte.it](mailto:sanita.pubblica@regione.piemonte.it)

### **Oggetto: Attività di massaggi. Chiarimenti**

Con la circolare n. 7341 del 12.7.2011, a firma congiunta delle Direzioni Sanità/Attività Produttive della Regione Piemonte, erano fornite indicazioni sull'attività di massaggi e veniva stabilito che *“tutte le attività di massaggio comunque denominate, trattandosi in ogni caso di interventi diretti sul corpo umano, debbano essere ricondotte alle due tipologie di massaggi terapeutici od estetici e di conseguenza alle normative di riferimento tutt'oggi in vigore e già applicate.”*

Via Pisano 6  
10152 Torino  
Tel 011 432.3311  
Fax. 011 432 4982  
011 432 5170

Era specificato nella circolare che, *“qualora l'attività non presenti i caratteri del massaggio terapeutico, occorre rifarsi alla normativa nazionale e regionale e ai regolamenti comunali disciplinanti l'attività di estetica.”*.

La Legge 14 gennaio 2013, n. 4<sup>1</sup> *Disposizioni in materia di professioni non organizzate* disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi.

Ai fini della suddetta legge, *“per “professione non organizzata in ordine o collegi”, (...) si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi e elenchi (...), delle professioni sanitarie e delle attività ed i mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative (articolo 1, comma 2).*

I comuni hanno inviato quesiti alla Direzione Attività produttive per ottenere indicazioni riguardo al corretto inquadramento giuridico di tali tipologie di attività e le associazioni di categoria artigiane hanno sollecitato un pronunciamento.

Nel rinnovato quadro normativo la Direzione Sanità della Regione Piemonte è intervenuta sulla materia con la circolare *“Chiarimenti in merito alla legge per definire gli ambiti di applicazione della legge 14 gennaio 2013, n. 4”* del 30 luglio 2013 (Prot. 18311/DB2017) precisando che *“le attività non riconducibili a professioni sanitarie o alla disciplina dei centri estetici possono essere esercitate nel rispetto della Legge 4/2013 senza obblighi di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e senza obbligo di associazione”*.

Allo stato attuale la Direzione scrivente interviene sul tema e fornisce le seguenti indicazioni:

- le prestazioni compresi i massaggi effettuati con lo scopo e le modalità previste dalla Legge 1/90<sup>2</sup> e dalla l.r. 54/92<sup>3</sup> sono assoggettate alla disciplina normativa dell'attività di Estetica
- le prestazioni compresi i massaggi effettuati con finalità terapeutiche sono assoggettati alla normativa delle attività mediche
- le attività che non ricadano tra le prestazioni di estetica o tra quelle di natura sanitaria possono essere effettuate nel rispetto della Legge 4/2013.

Distinti saluti

Visto

Il Presidente  
Commissione Regionale per l'artigianato  
Gr. Uff. MISIA M. d L. Giuseppe

La Dirigente del Settore  
Promozione, Sviluppo e Disciplina per l'artigianato  
Dott.ssa Lucia Barberis

Il Direttore  
Direzione Attività Produttive  
Dott. Giuseppe Benedetto

Referente: Rosa Pavese  
[rosa.pavese@regione.piemonte.it](mailto:rosa.pavese@regione.piemonte.it)

---

<sup>1</sup> LEGGE 14 gennaio 2013, n. 4 *Disposizioni in materia di professioni non organizzate.*

<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-01-14:4?vig=2013-04-24>

<sup>2</sup> LEGGE 4 gennaio 1990, n. 1 *Disciplina dell'attività di estetista.*  
<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-1-4:1>

<sup>3</sup> Legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54. *Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 - Disciplina dell'attività di estetista*  
<http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/coord/c1992054.html>